

# Codice Civile

## LIBRO TERZO

### *DELLA PROPRIETA'*

#### TITOLO I

#### DEI BENI

#### CAPO II

#### Della proprietà fondiaria

#### SEZIONE I

#### Disposizioni generali

#### **Art. 844 Immissioni**

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.